REGOLAMENTO (CEE) N. 2153/84 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1322/83 relativo al trasferimento di 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1322/83 (3), ha previsto, tra l'altro, il trasferimento in Italia di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese ed impone all'organismo d'intervento italiano di provvedere allo smercio nell'alimentazione animale anteriormente al 1° agosto 1984 ; che, nell'ambito di tale regolamento, un quantitativo di 417 580 tonnellate è stato venduto in applicazione del regolamento (CEE) n. 2794/83 della Commissione, del 6 ottobre 1983, relativo alla vendita sul mercato interno di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento italiano (4) ; che un quantitativo residuo di 32 420 tonnellate immagazzinate in Sicilia non ha potuto essere ancora smerciato, tenuto conto in particolare della sua localizzazione e delle attuali condizioni di prezzo stabilite dal regolamento in questione ; che è probabile che tale quantitativo non sarà smerciato entro il 31 luglio 1984, termine ultimo fissato dal regolamento (CEE) n. 1322/83 per lo smercio nell'alimentazione degli animali dei quantitativi trasferiti ;

considerando, d'altra parte, che le condizioni che hanno indotto ad adottare il regolamento (CEE) n. 1322/83, e precisamente il fabbisogno di cereali da foraggio in talune regioni dell'Italia, persisteranno in Sicilia all'inizio della campagna 1984/1985 ; che è pertanto opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 1322/83 per il tempo necessario per provvedere allo smercio dei quantitativi in questione ; che sarà tuttavia necessario rivedere le condizioni di prezzo stabilite dal regolamento (CEE) n. 2794/83 per adeguarle alla situazione di mercato all'inizio della campagna 1984/1985 ;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno prevedere che i quantitativi invenduti alla scadenza di questo nuovo termine possano essere considerati come una scorta di frumento senza destinazione particolare, il cui successivo smercio verrà quindi effettuato nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1322/83 è sostituita dal testo seguente :

« Essi provvedono al suo smercio nell'alimentazione animale anteriormente al 1° novembre 1984. La vendita dei quantitativi non smerciati prima di tale data si effettua conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 63.
(4) GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 18.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.